

ALLEGATO A

LINEE GUIDA: SCAMBI CULTURALI

A - Principi e finalità generali

1. Gli scambi culturali sono regolati dalla *C.M. n. 358 del 23 luglio 1996*, che contiene in allegato il documento illustrativo delle procedure per la realizzazione di scambi con l'estero (a cura della Direzione Generale degli Scambi Culturali /div. III), e dalla *C.M. n.455 del 18 novembre 1998* che conferma con alcune integrazioni la validità della precedente C.M. n. 358.
2. La principale finalità degli scambi culturali è la crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali, l'educazione alla comprensione internazionale, la formazione del cittadino europeo. Gli scambi assumono valenza prioritaria nella definizione di progetti educativi trasversali alle discipline e particolare importanza nella progettazione linguistica europea dell'istituto.

B – Modalità di scambio

1. Per scambio s'intende la programmazione di un progetto didattico educativo che coinvolga una classe intera o gruppi di studenti provenienti da classi diverse dell'istituto aggregati in base a precisi progetti collegati a iniziative comunitarie o internazionali. Il progetto didattico viene attuato in condizioni di reciprocità con scuole di uno o più paesi stranieri o di città italiane e può svolgersi nel corso di uno o più anni scolastici.
2. In caso di coinvolgimento di classi intere lo scambio ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi, che si attua di norma in condizioni di reciprocità e coinvolge, salvo eccezioni ampiamente motivate, almeno i 2/3 degli alunni. In caso di gruppi di studenti provenienti da più classi il Collegio dei Docenti prevede la partecipazione degli stessi in relazione alle attività da svolgere durante lo scambio e individua i criteri per la selezione:
 - valutazione media di norma uguale o superiore a 7/10 conseguita in sede di scrutinio della classe precedente (di norma classe terza – cfr. comma 4 del presente art.);
 - possesso di certificazione linguistica nella/e lingua/e studiata/e;
 - partecipazione ad attività extracurricolari di approfondimento per le discipline, i cui corsi vengono frequentati nella scuola partner dell'istituto;
 - a parità di requisiti si procede al sorteggio.
3. I progetti di scambio devono:
 - promuovere l'interculturalità all'interno della scuola e i contatti internazionali, anche di tipo telematico;
 - essere inseriti nella programmazione didattica della classe per quanto riguarda la definizione degli obiettivi formativi, l'individuazione delle strategie metodologiche, l'elaborazione delle sequenze didattico-organizzative, la verifica e la valutazione degli esiti raggiunti;
 - devono essere coerenti con le finalità educative e linguistiche dell'istituto.
4. Gli scambi sono di norma realizzati nelle classi quarte.
5. Gli scambi non possono essere effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno. Di norma possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di dieci giorni ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico. Gli scambi possono essere realizzati nel periodo di sospensione delle attività didattiche qualora siano in corso, nel paese che ospita, le normali attività didattiche.

C – Organizzazione

1. Gli scambi educativi con l'estero si realizzano previa delibera del Consiglio di Istituto. Gli aspetti didattici sono di competenza del Collegio Docenti. Lo scambio si configura come frutto della sinergia tra le componenti tutte dell'istituzione scolastica (Dirigente, Personale docente e ata, Rappresentanze genitori e alunni).

2. Il Capo di Istituto nomina, tra gli insegnanti del/i Consiglio/i di classe interessato/i, un docente coordinatore del progetto (di norma il proponente), che cura i contatti con la scuola partner e con eventuali enti esterni e assicura il raccordo fra il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto, il/i Consiglio/i di Classe e la Segreteria della Scuola.

3. La presentazione del progetto al Collegio dei Docenti avviene a cura del docente coordinatore. Il Collegio, accertatosi della valenza didattica dell'iniziativa e della sua compatibilità con altre eventuali attività della scuola, delibera in merito.

4. Il Capo d'Istituto o il suo delegato nella persona del coordinatore cura la presentazione del progetto a tutti i soggetti interessati (genitori, alunni e docenti) nei Consigli di Classe entro il 15 novembre. In tale occasione si illustrano dettagliatamente in una relazione scritta i seguenti punti:

- gli scopi e le finalità con specifico riferimento alla valenza didattica, culturale e relazionale dello scambio;
- il programma del viaggio;
- il calendario previsto per lo svolgimento;
- i mezzi specifici impiegati per tutte le attività preparatorie;
- il nominativo degli accompagnatori e di quelli di riserva;
- il tetto massimo di spesa onnicomprensivo per ciascun partecipante;
- eventuali specifiche esigenze in merito a mezzi di trasporto da utilizzare;
- tipo di soggiorno ecc.

onde acquisire il numero esatto dei partecipanti e il necessario consenso nel caso di studenti minorenni.

Il programma dettagliato dello scambio è consegnato alle famiglie, ai docenti coinvolti e al Dirigente scolastico; se ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

5. I progetti relativi agli scambi, approvati dai Consigli di Classe, vengono deliberati dal Consiglio di Istituto.

6. Il/i Consiglio/i di Classe, sulla base dei criteri espressi dal Collegio dei Docenti, indica/no al Consiglio di Istituto e al Capo d'Istituto i docenti da designare quali accompagnatori, da scegliere all'interno del/i Consiglio/i medesimi, non necessariamente tra i docenti di lingua straniera. Gli accompagnatori, di norma, non devono essere meno di due per classe e almeno uno deve avere conoscenze linguistiche tali da garantire la comunicazione con tutti gli enti stranieri coinvolti nello scambio e saper gestire linguisticamente le eventuali problematiche che si possano presentare. Al riguardo, sembra opportuno sottolineare la necessità del coinvolgimento in primo luogo dei docenti che hanno partecipato all'ideazione e alla programmazione del progetto di scambio. Si deve tenere in debito conto l'età degli alunni, nonché l'eventuale partecipazione di studenti portatori di handicap.

7. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità individuate dalla normativa vigente.

8. Durante il soggiorno all'estero, gli insegnanti accompagnatori devono essere sostituiti secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

9. Il coordinatore/referente dello scambio dovrà prendere contatto con il Responsabile Viaggi ed acquisire preventivamente agli atti la seguente documentazione:

1. preventivo di spesa con indicazione anche delle spese organizzative e prospetto della copertura finanziaria;

2. programma dettagliato dello scambio;
 3. relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici;
 4. assunzione di responsabilità degli accompagnatori.
10. Il coordinatore/referente presenta il progetto di scambio all'ufficio di Segreteria preposto agli aspetti organizzativi e contabili.
11. Considerata la peculiarità dell'esperienza di scambio, basata sulla reciproca collaborazione tra classi e scuole di più paesi, è opportuno che le istituzioni scolastiche organizzino in proprio tutte le attività a esse connesse.
Solo in caso di difficoltà, e comunque limitatamente all'organizzazione dei trasferimenti, è consentito avvalersi dei servizi offerti dalle agenzie di viaggio in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 o dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della medesima legge, nei limiti ivi stabiliti.
12. La spesa con le indicazioni delle quote da versare sul conto corrente della scuola viene comunicata alle famiglie degli studenti con congruo anticipo; la somma dovuta è corrisposta in due rate, una da liquidare almeno 60 giorni prima della partenza e un saldo da liquidare almeno 30 giorni prima.
13. Tutti i partecipanti allo scambio debbono essere garantiti da polizza assicurativa. La polizza assicurativa deve coprire almeno i seguenti rischi:
- responsabilità civile per danni e relativi oneri legali;
 - smarrimento e furto del bagaglio;
 - spese per cure mediche e ospedaliere;
 - rientro anticipato o posticipato a seguito di malattia;
 - infortunio o decesso;
 - rientro anticipato per decesso di familiare;
 - viaggio di familiare a seguito di ricovero che richieda assistenza.
14. La realizzazione concreta dell'attività di scambio consiste in due momenti:
- la visita degli studenti italiani all'estero;
 - l'accoglienza degli studenti stranieri in Italia.
15. Al termine di ogni scambio deve essere effettuata la verifica dell'attività svolta e la valutazione qualitativa dei risultati conseguiti. A tale scopo è necessario prevedere la predisposizione di una griglia per la valutazione finale dell'iniziativa stessa, da elaborare alla sua conclusione, tenendo anche conto del feedback della scuola partner. I risultati conseguiti verranno pubblicati sul sito internet dell'istituto.
16. I docenti accompagnatori riceveranno eventuale diaria/indennità di missione secondo la normativa vigente. Non verranno rimborsati extra non compresi nella quota convenuta con l'agenzia.

E - Partecipanti

1. Secondo il Piano dell'offerta formativa partecipano allo scambio culturale all'estero gruppi di alunni di più classi individuati dai Consigli di Classe interessati seguendo i criteri di cui all'art. 2, comma 2.
2. Gli scambi che coinvolgono una classe intera possono essere realizzati di norma solo se vi partecipano almeno i 2/3 degli studenti componenti il gruppo classe. Gli scambi si possono effettuare in uno o due anni scolastici.
3. L'onere finanziario è assunto dalle famiglie degli studenti. L'istituzione scolastica di norma, nella ripartizione delle risorse del fondo di istituto, all'inizio di ciascun anno scolastico, può accantonare, una somma - contributo alla realizzazione degli scambi culturali.
4. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di regolare documentazione per l'espatrio e per la richiesta di eventuali visti presso Paesi europei ed extra-europei che lo richiedano.

5. Gli allievi che, per motivazioni personali, non possono partecipare al soggiorno o scambio, avranno l'obbligo della frequenza alle attività alternative deliberate e organizzate nello stesso periodo. Non è prevista l'assenza dalle attività.
6. In caso di rinuncia al viaggio i genitori dovranno informare tempestivamente la Segreteria inoltrando rinuncia scritta e motivata. La scuola potrà rimborsare la famiglia solamente per le spese non ancora effettuate.

F - Condizioni per la partecipazione degli studenti

1. Per la partecipazione all'esperienza vengono richieste:
 - adesione con comunicazione scritta al viaggio e accettazione delle norme di comportamento;
 - pagamento della quota prevista dalla scuola, prima della partenza del viaggio;
 - comunicazione obbligatoria (e riservata) ai docenti accompagnatori in riferimento ad allergie, problemi di salute, cure mediche in corso;
 - per gli alunni minorenni il consenso scritto dei genitori, o di chi, per legge, è chiamato a farne le veci.
2. Tutti i partecipanti allo scambio devono essere garantiti da polizza assicurativa.
3. L'adesione prevede il pagamento della quota spese che si riassume in:
 - viaggio nel paese estero o nella città italiana ospitante, assicurazione;
 - escursioni, vitto e alloggio dell'ospite.

G - Comportamento

1. Durante la frequenza dell'attività all'estero o presso le scuole ospitanti gli allievi dovranno comportarsi correttamente, seguire le indicazioni dei docenti collaborando attivamente per la buona riuscita del viaggio e del soggiorno.
2. E' vietato agli allievi, durante lo scambio, fumare, bere o assumere sostanze non lecite. Qualora si riscontri il mancato rispetto di queste regole e delle norme previste dal Regolamento di disciplina dell'istituto, l'allievo verrà fatto rientrare, con spese a totale carico della famiglia.
3. Il comportamento tenuto durante l'attività di scambio inciderà sul voto di condotta al momento degli scrutini.

ALLEGATO B

NORME E REGOLAMENTO: MOBILITA' INTERNAZIONALE- INTERCULTURA

Come riportato in Norme per la conduzione dell'Associazione Intercultura con delibere aggiornate al 18 novembre 2010, cap. 2 ATTIVITA' E PROGRAMMI, lett. B REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI PER I CONCORSI DI INTERCULTURA, commi 9-11, per usufruire di soggiorno annuale, semestrale o trimestrale all'estero, occorre avere conseguito la promozione alla classe successiva a quella frequentata prima della partenza. I candidati non ammessi vengono esclusi dal programma. I candidati che hanno avuto la sospensione del giudizio devono dimostrare di avere recuperato la/e carenza/e prima della partenza salvo eventuali diverse disposizione del MIUR. Chi non dimostra il recupero delle insufficienze viene escluso dal programma.

In caso di esclusione dal programma l'Associazione Intercultura non rimborsa eventuali anticipi versati.

Procedure per il rientro degli studenti dopo un anno all'estero

Il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa hanno approvato una Carta Europea per la qualità dei programmi di mobilità; si indicano come caratteristiche fondamentali per la qualità dei soggiorni all'estero:

- una buona preparazione alla fine dell'anno scolastico precedente la partenza;
- un progetto di reinserimento al termine dell'esperienza.

Il nostro liceo riconosce l'importanza e la grande valenza formativa di un periodo di studio all'estero di alcuni mesi o un anno, ma è opportuna una regolamentazione formale per quanto riguarda il reinserimento in classe in particolare dopo un anno di lontananza.

IL TUTOR prima e durante il soggiorno all'estero:

1. concorda con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva e l'indicazione delle conoscenze integrative da acquisire in preparazione alle prove scritte/orali dei mesi immediatamente successivi al rientro. Il tutor raccoglierà i programmi nel corso del Consiglio di classe di maggio/giugno precedenti la partenza;
2. ottiene dallo studente le informazioni relative ai corsi da frequentare nella scuola estera (entro i mesi di aprile/maggio precedenti la partenza) e la valutazione conseguita (al ritorno in Italia e con urgenza).

Dopo il soggiorno all'estero:

- informa l'alunno sulle materie e sugli argomenti oggetto di accertamento, i tempi, le modalità e le date di verifica scritta/orale delle integrazioni ai programmi disciplinari;
- nei mesi successivi al rientro esamina la documentazione con il Consiglio di Classe che formulerà il giudizio e il credito conseguiti con le prove integrative, tenendo conto anche dei risultati conseguiti all'estero;
- per periodi di studio all'estero inferiori alla durata di un intero anno scolastico (fermi restando i requisiti di profitto), il Consiglio di classe prenderà specifici accordi con lo studente, fissando le tappe del percorso.

La Circolare Ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997 assegna al Consiglio di Classe la competenza a valutare gli studi compiuti all'estero ai fini della riammissione. Prevede inoltre che lo stesso Consiglio, con il supporto del tutor, si attivi per acquisire presso la scuola estera gli elementi di informazione utili a valutare il percorso didattico compiuto dagli studenti; che, su tale base, decida circa lo svolgimento di prove integrative

disciplinari scritte/orali. Le informazioni fornite dalla scuola estera e gli esiti delle prove integrative sono valutati ai fini dell'attribuzione del credito scolastico (Circolare Ministeriale n. 236/1999).

Procedure per l'accoglienza di alunni stranieri

Nella pianificazione delle procedure di inserimento degli studenti stranieri nella scuola si prevedono le seguenti fasi:

1. il Dirigente scolastico individua un docente di riferimento o Tutor per seguire l'alunno nel corso dell'anno scolastico;
2. il Tutor, facente parte del Consiglio della classe ospitante, stende in collaborazione con i colleghi un piano di studi individualizzato sulla base delle conoscenze linguistiche possedute dallo studente e delle indicazioni della scuola di provenienza;
3. il Tutor mantiene i contatti con il personale di Intercultura e la famiglia ospitante per quanto concerne l'esperienza educativo-didattica dello studente;
4. al termine del percorso il Consiglio di Classe, considerando la qualità della partecipazione e dell'impegno dell'alunno, nonché i risultati delle prove disciplinari di verifica scritta/orale, rilascia un attestato di frequenza e valutazione dell'anno scolastico.